



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

dott. Francesco	TIRELLI	Presidente
dott. Adriano	IASILLO	Componente
dott.ssa Giulia	IOFRIDA	Componente
dott. Luigi Fabrizio	MANCUSO	Componente - rel.
dott. Alberto	GIUSTI	Componente

DECISIONE

1. L'Ufficio Centrale Circoscrizionale Lombardia 1, con provvedimento del 30 gennaio 2018, ha ricusato la Lista "Confederazione Grande Nord", presentata in riferimento alla elezione della Camera dei Deputati per i collegi plurinominali CP031-01, CP031-02, CP031-03, CP031-04 ed ai collegi uninominali CU031-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. L'Ufficio ha rilevato che la Lista non ha presentato candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della Circoscrizione, ma ha presentato regolari candidature con sufficienti sottoscrittori solo in un collegio su quattro.

2. La Lista ha proposto ricorso a questo Ufficio Centrale Nazionale, articolato in quattro motivi.

1
T
P
m
E

2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione della legge n. 205 del 2017 per erroneo calcolo delle firme necessarie.

2.2. Con il motivo si deduce violazione dell'art. 21-*septies* legge n. 241 del 2009 - Eccesso di potere per mancanza di motivazione e per falso presupposto di fatto.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 22 d.P.R. n. 361 del 1957 - Eccesso di potere per mancanza di motivazione e per falso presupposto di fatto.

2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 32 e 33 d.P.R. n. 361 del 1957 - Eccesso di potere per mancanza di motivazione e per falso presupposto di fatto.

3. Questo Ufficio Centrale Nazionale rileva che il ricorso non può essere accolto. Come si è notato sopra, la ricusazione della lista è stata ricondotta, nel provvedimento ora impugnato, alla mancata presentazione di regolari candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della Circoscrizione, essendo state presentate regolari candidature con sufficienti sottoscrittori sono in un collegio su quattro. A fronte di tali spiegazioni del provvedimento, nel ricorso sono svolte censure relative ad un preteso errore nel computo e ad un difetto di motivazione, ma non è stata fornita alcuna indicazione specifica dalla quale possa evincersi il numero delle sottoscrizioni che la stessa ricorrente assume presentate e che siano immuni da vizi. Il ricorso, quindi, risulta aspecifico, in quanto inidoneo a travolgere la logica posta a sostegno del provvedimento impugnato.

2

2

2

2

2

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Roma, 4 febbraio 2018.

I COMPONENTI

Luigi Federico Tassi
Alvaro González

Alberto Comita
Ugo Priolo

IL PRESIDENTE

[Signature]



Depositato in Segreteria
oggi, 11/2/18 ore 11,30

D'URSO Dott.ssa GIUSEPPINA
CANCELLIERE - BS

[Signature]